

Bird & Bird & Tax alert

Nuovo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate: le novità in tema di documentazione dei prezzi di trasferimento



Nuovo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate: le novità in tema di documentazione dei prezzi di trasferimento

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 23 novembre, il nuovo provvedimento n.360494 (il “**Provvedimento**”), la cui emanazione era stata anticipata nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018 (il “**Decreto**”) con il quale sono state definite le linee guida per l’applicazione del principio di libera concorrenza alla luce del novellato articolo 110, comma 7 del TUIR.

Il Provvedimento, la cui applicazione decorre dal periodo di imposta 2020, sostituisce il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 sugli oneri documentali in tema di prezzi di trasferimento.

In particolare, il Provvedimento fornisce le nuove disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento e stabilisce i requisiti di idoneità della stessa al fine di beneficiare della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 6 e dell’articolo 2, comma 4-ter, del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n.471.

Di seguito si riportano le principali novità contenute nel Provvedimento.

1. Contenuti del *Masterfile*

Il “nuovo” *Masterfile* si compone di cinque capitoli, di cui i primi due dedicati alla descrizione della struttura organizzativa del gruppo e delle attività svolte, con un particolare *focus* sulla catena del valore e sui principali fattori generatori di profitto nonché sui mercati di riferimento e su eventuali operazioni di riorganizzazione aziendale.

Il terzo capitolo riguarda, invece, la descrizione dei beni immateriali di proprietà del gruppo e degli eventuali accordi relativi ai medesimi, delle politiche del gruppo in materia di prezzi di trasferimento per l’attività di ricerca e sviluppo, nonché delle

operazioni rilevanti aventi ad oggetto i beni immateriali.

Il quarto e quinto capitolo, invece, sono dedicati alla descrizione delle attività finanziarie infragruppo, e delle relative politiche di prezzi di trasferimento applicate, ovvero dei rapporti finanziari del gruppo, inclusa l’elencazione e descrizione di eventuali APA o *ruling* preventivi transfrontalieri aventi ad oggetto operazioni finanziarie tra società del gruppo.

2. Contenuti della Documentazione Nazionale

La “nuova” Documentazione Nazionale contiene le informazioni relative alla “entità locale” e si articola in quattro capitoli, di cui il primo avente ad oggetto la descrizione generale della società in termini di storia, lineamenti generali dei mercati di riferimento, struttura operativa e attività svolta.

Il secondo capitolo, invece, pur concentrandosi sulla descrizione delle operazioni infragruppo, sull’analisi di comparabilità, e sulla descrizione del metodo adottato e dei risultati ottenuti, richiede che vengano esplicitati taluni passaggi che spaziano dalle scelte relative alla possibile selezione di operazioni comparabili (esterne ed interne) alle eventuali rettifiche di comparabilità e al posizionamento all’interno del *full range*.

Il terzo capitolo fornisce le informazioni finanziarie della società quali i bilanci annuali con eventuale certificazione rilasciata dai revisori, prospetti di riconciliazione tra bilancio e dati utilizzati ai fini dell’applicazione del metodo.

Nel quarto capitolo dovranno, invece, essere esposti gli allegati alla documentazione che ricomprendono copia dei contratti infragruppo, copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e dei *ruling* preventivi transfrontalieri di cui l’impresa nazionale non è parte ma che risultino comunque collegati alle

operazioni infragruppo descritte nella documentazione.

3. Marca temporale e formato elettronico

Da un punto di vista “procedurale” una delle principali novità introdotte riguarda sicuramente la necessità, ai fini del riconoscimento della *penalty protection*, della firma elettronica del rappresentante legale (o suo delegato) con marca temporale da apporre sulla documentazione entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Questa novità avrà senz'altro un impatto sulla gestione delle tempistiche relative alla predisposizione della documentazione stessa che dovranno essere riviste dai contribuenti in funzione del nuovo requisito introdotto. La documentazione, inoltre, dovrà essere consegnata in formato esclusivamente elettronico entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta avanzata dall'Amministrazione Finanziaria.

4. Idoneità della documentazione

La documentazione deve essere considerata idonea in funzione della qualità informativa che fornisce, indipendentemente dal fatto che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o dei soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione Finanziaria.

5. Comunicazione del possesso della documentazione idonea

In linea con le attuali disposizioni normative, il possesso della documentazione deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate tramite l'invio telematico della dichiarazione annuale dei redditi. Tuttavia, nel caso circoscritto alla necessità di correggere errori ed omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento, la documentazione può essere modificata o integrata e la relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate viene effettuata unitamente alla presentazione della relativa dichiarazione integrativa.

Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa, effettuata entro il 31 dicembre 2020, e con esclusivo riguardo ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di pubblicazione del

Provvedimento, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori.

6. Semplificazioni per i servizi a basso valore aggiunto

Il contribuente che intende usufruire dell'approccio semplificato di valorizzazione dei servizi a basso valore aggiunto (valorizzazione in base ai costi diretti ed indiretti, connessi alla prestazione del servizio, cui aggiungere un *mark-up* del 5%), deve predisporre apposita documentazione volta a descrivere i servizi in esame ed i criteri di valorizzazione degli stessi.

Contatti

Transfer Pricing

Gaetano Salvioli

Partner

Tel: +39 02 3035 6000

gaetano.salvioli@twobirds.com



Francesco Drago

Senior Associate

Tel: +39 02 3035 6000

francesco.drago@twobirds.com



Camilla Cominelli

Senior Associate

Tel: +39 02 3035 6000

camilla.cominelli@twobirds.com



Carolina Mason

Associate

Tel: +39 02 3035 6000

carolina.mason@twobirds.com



Tax Dispute Resolution

Giuliana Polacco

Senior Counsel

Tel: +39 02 3035 6000

giuliana.polacco@twobirds.com



Annarita De Carne

Senior Associate

Tel: +39 02 3035 6000

annarita.decarne@twobirds.com



twobirds.com

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw & Satellite Office: Casablanca

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.